

STATUTO

ASSOCIAZIONE FORENSE DELL'ISOLA D'ISCHIA

ARTICOLO 1

(ASSOCIAZIONE E SEDE)

Possono far parte dell'Associazione Forense dell'isola di Ischia gli Avvocati ed i Praticanti Avvocati in possesso del requisito del concreto ed effettivo esercizio della professione forense in uno dei comuni dell'isola di Ischia, seppur non in via esclusiva.

L'Associazione ha sede presso la Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.

ARTICOLO 2

(OGGETTO E SCOPO)

L'Associazione Forense dell'Isola d'Ischia è apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, opera per la tutela degli interessi professionali, morali ed economici degli iscritti, la garanzia della loro piena libertà di azione, l'agibilità nella professione, la piena autonomia ed indipendenza nell'esercizio delle funzioni dell'avvocatura secondo i principi e i valori della Carta Costituzionale e le leggi dell'ordinamento, specie in riferimento alle norme che regolano la vita professionale.

L'Associazione ha tra le sue finalità l'affermazione del diritto alla giustizia sull'isola di Ischia con la necessaria presenza, la funzionalità e la efficienza degli Uffici Giudiziari sul territorio isolano.

L'Associazione Forense dell'Isola d'Ischia promuove ogni azione di impulso per l'ampliamento e il miglioramento della sede giudiziaria, con particolare riferimento alle strutture tutte e ai servizi, anche telematici.

ARTICOLO 3

(ALTRE FINALITA')

L'Associazione Forense dell'Isola d'Ischia promuove lo studio e l'attuazione, anche in collaborazione con altre organizzazioni, di iniziative di carattere tecnico - professionale, formativo, culturale, ricreativo ed informativo che interessano gli associati e la categoria, nonché promuove e aderisce alle iniziative benefiche e sociali.

ARTICOLO 4

(AMMISSIONE)

Il Consiglio Direttivo decide l'ammissione entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art.1.

In caso di mancata decisione o di rigetto, la domanda potrà essere riproposta dall'istante alla Commissione di Garanzia che dovrà decidere nei successivi 10 giorni.

La mancata decisione della Commissione di Garanzia, nel predetto termine di giorni 10, equivarrà all'accoglimento della domanda.

Una volta deliberata, l'ammissione diventa efficace con il pagamento della quota annuale e retroagisce al momento della presentazione della domanda d'iscrizione rivolta al Consiglio Direttivo.

La quota d'iscrizione, come deliberata è ridotta ad un quarto per i praticanti avvocati ed alla metà per i primi 5 anni di iscrizione all'Albo.

Il pagamento della quota annuale va effettuato entro il 31 Marzo di ogni anno; qualora non venga effettuato entro tale termine il Consiglio

Direttivo provvede, a mezzo di comunicazione scritta del tesoriere, ad assegnare un termine non maggiore di giorni 30 per provvedere al pagamento, pena la decadenza dalla iscrizione all'associazione.

La quota sociale fa riferimento all'anno solare (01/01 – 31/12) in corso, salvo che si tratti di nuove iscrizioni e il versamento avvenga dopo il 31.10: in tale caso, il pagamento vale anche per l'anno solare successivo.

In deroga a quanto sopra stabilito, il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare l'esonero dal pagamento di una singola quota annuale per coloro che si trovino in situazioni di necessità dell'esonero e ne abbiano fatto richiesta entro il 31 marzo.

ARTICOLO 5

(PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO E SOSPENSIONE)

Lo status di associato si perde:

- a) a seguito di cancellazione dall'albo professionale;**
- b) a seguito di recesso dell'associato;**
- c) decadenza per mancato rinnovo dell'iscrizione nei termini di cui all'articolo 4 del presente statuto.**

ARTICOLO 6

(DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola con il versamento della quota associativa.

Per la partecipazione all'assemblea e per le votazioni dei punti all'ordine del giorno è ammessa la delega scritta in favore di altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

I diritti di elettorato attivo e passivo possono essere esercitati dopo tre mesi dalla data di perfezionamento dell'iscrizione.

In caso di decadenza si è riammessi all'elettorato attivo e passivo, trascorsi due anni dalla riammissione.

Gli associati sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'associazione.

Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa avranno diritto di partecipare gratuitamente ai corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'Assoforense mentre gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa ed i non associati saranno tenuti, per poter essere ammessi ai i corsi di aggiornamento innanzi detti, a corrispondere un contributo che, sin d'ora, si determina in € 10,00 per ogni singolo corso.

ARTICOLO 7

(ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE)

Sono organi dell'associazione:

- 1-L'Assemblea degli Associati;**
- 2- il Consiglio Direttivo;**
- 3- Il Presidente**
- 4- La Commissione di Garanzia**

ARTICOLO 8

(ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI)

L'Assemblea degli Associati, composta da coloro che siano in possesso dei

requisiti previsti dall'art. 1 del presente statuto, esercita le seguenti funzioni:

- a) elezione e revoca del Consiglio direttivo, del Presidente, della commissione di garanzia;
- b) approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
- c) determinazione e approvazione delle linee generali dell'Associazione;
- d) approvazione delle modifiche statutarie con la maggioranza stabilita dall'art. 19 del presente statuto.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, su iniziativa del Presidente; l'assemblea è, altresì, convocata quando sia richiesto da almeno un quarto degli associati, oppure da almeno tre componenti del Consiglio Direttivo.

Ricevuta la richiesta di convocazione, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora il Presidente non provveda nei termini previsti, chiunque dei firmatari della richiesta può convocare l'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e dell'ordine del giorno con gli argomenti da discutere.

Il detto avviso va comunicato almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione con lettera inviata, anche a mezzo e-mail o pec, a ciascun associato e con affissione della stessa nella sede presso il Tribunale e nelle bacheche dell'Associazione; il detto termine potrà essere ridotto a tre giorni nei casi di motivata urgenza.

L'Assemblea è validamente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza, personale o per delega, della

maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto al voto;

b) in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, con la presenza, personale o per delega, degli iscritti qualunque sia il numero dei presenti.

DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; la verifica di tale diritto è effettuata dal Presidente dell'Assoforense o per sua delega da un altro componente dell'organo.

Alle deliberazioni dell'assemblea viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Gli iscritti sono ammessi a partecipare all'Assemblea personalmente o per delega rilasciata nominativamente ad altro iscritto.

Ogni partecipante può rappresentare per delega non più di un iscritto.

Salvo quanto previsto al precedente articolo 6, sono ammessi al voto, personalmente o per delega, solo gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e depositate, prima della votazione, alla Presidenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 9

(COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 componenti eletti, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente con avviso contenente

l'ordine del giorno da comunicarsi con qualunque mezzo almeno tre giorni prima della data fissata, salvo particolari motivi di urgenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese, ed è formalmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti effettivi; delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La convocazione può avvenire anche per iniziativa di almeno tre componenti del Consiglio, che ne facciano congiuntamente richiesta scritta al Presidente contenente anche l'ordine del giorno. Ricevuta la richiesta di convocazione, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro e non oltre quindici giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora il Presidente non provveda nei termini previsti, chiunque dei firmatari dell'istanza può convocare il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il consigliere che non partecipi a tre riunioni durante un semestre solare, salvi i casi di giustificato impedimento. Tanto viene annotato nei verbali del Consiglio e determina la sostituzione dei decaduti con il primo dei non eletti.

In mancanza di sostituti, il Presidente provvederà ad indire, entro 30 giorni, elezioni suppletive per l'elezione dei componenti necessari alla ricostituzione del *plenum*. Ove il Presidente non provveda nei termini stabiliti, all'indizione delle elezioni provvede la Commissione di Garanzia, a maggioranza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno sinteticamente riportate in verbale del Segretario, il quale lo sottoscriverà unitamente al Presidente.

Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore responsabile dell'organo di stampa dell'Associazione ed il responsabile della comunicazione, i quali,

ove non siano fra i suoi componenti, potranno partecipare comunque alle riunioni senza diritto di voto.

Il Direttivo si scioglie a seguito di:

- a. dimissioni contestuali di più di un terzo dei suoi componenti;
- b. sfiducia espressa a maggioranza dell'Assemblea alla quale abbiano partecipato almeno i 2/3 degli iscritti.

Nell'ipotesi di scioglimento del Direttivo, il Presidente provvederà ad indire le elezioni suppletive necessarie alla costituzione del plenum nei successivi 60 giorni. Ove il Presidente non provveda nei termini stabiliti, all'indizione delle elezioni provvede la Commissione di Garanzia, a maggioranza.

ARTICOLO 10

(FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO)

Il Consiglio Direttivo esercita funzioni di iniziativa e di proposta in tutti i settori di interesse dell'Associazione.

In particolare:

- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- persegue gli scopi dell'Associazione;
- amministra il patrimonio sociale, predispone annualmente il bilancio consuntivo economico e finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea ordinaria, ed il bilancio preventivo per l'esercizio iniziato;
- determina la quota dovuta annualmente dagli iscritti, i contributi dovuti dai partecipanti ai programmi di formazione professionale, corsi,

convegni, eventi culturali e sociali e per usufruire dei servizi resi dall'Associazione, anche a mezzo di convenzioni con terzi;

- esamina le domande di iscrizione e delibera sul loro accoglimento;
- prende atto delle dimissioni;
- delibera in ordine all'esclusione del socio;
- designa i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti, Organi, Commissioni, ecc.;
- dichiara la decadenza dalla qualità di socio;
- recepisce segnalazioni da parte degli iscritti di eventuali anomalie e disfunzioni nel settore giustizia sull'Isola di Ischia. Il consiglio valuterà le consequenziali ed eventuali iniziative.

ARTICOLO 11

(PRESIDENTE)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione della quale ha la rappresentanza nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli cura, convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo, vigilando sull'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e dello stesso Consiglio Direttivo. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano.

Il Presidente nomina, altresì, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può affidare particolari incarichi a propri membri ed istituire commissioni di lavoro per l'approfondimento di temi studio e per realizzare scopi predeterminati.

ARTICOLO 12

(SEGRETARIO)

Il Segretario ha l'onere di eseguire i compiti di segreteria direzionale dell'associazione; pertanto, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Compie tutte le attività esecutive inerenti alla sua carica.

ARTICOLO 13

(TESORIERE)

Il Tesoriere provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione in conformità alle indicazioni del Consiglio Direttivo, al quale riferisce ogni 3 mesi sul suo operato.

In particolare ha il compito di:

- a) accertare il regolare pagamento da parte dei Soci delle quote associative annuali;**
- b) verificare il regolare incasso degli introiti dovuti all'Associazione ivi compresi i contributi di cui al precedente articolo 6 ultimo comma, la corretta adozione dei provvedimenti di spesa e la effettuazione dei relativi pagamenti;**
- c) esaminare le scritture contabili degli istituti di credito e ogni altra comunicazione o documentazione da e verso ogni soggetto al quale sia affidata la gestione delle risorse economiche dell'Associazione;**
- d) tenere regolarmente aggiornati i libri contabili dell'Associazione e segnalare tempestivamente al Presidente e al Consiglio Direttivo eventuali criticità.**

e) Predisporre bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Tesoriere ha potere di firma, anche disgiunta da quella del Presidente, per gli atti necessari e funzionali alla gestione economica dell'Assoforense; potrà aprire, a tal fine, conti correnti bancari e/o postali.

E' istituito un fondo economato di € 1000,00 annui gestito dal tesoriere.

ARTICOLO 14

COMMISSIONE DI GARANZIA

La Commissione di Garanzia è composta da tre associati.

La Commissione decide sui ricorsi avverso il provvedimento con cui viene respinta la domanda di iscrizione, nonché sui ricorsi avverso il provvedimento di esclusione dall'Assoforense oltre che su ogni e qualsiasi controversia insorgenda tra associato e Associazione.

La Commissione provvede, in caso di inerzia del Presidente, ad indire le elezioni, nei casi previsti dallo statuto.

ARTICOLO 15

ELEZIONI E COMMISSIONE ELETTORALE

Il Presidente indice le elezioni, e convoca l'Assemblea per la nomina della Commissione elettorale e per la scelta della data da indirsi nei successivi 30 giorni.

In caso di inerzia del Presidente è la Commissione di Garanzia ad indire le elezioni

In caso di inerzia del Presidente e della Commissione, decorsi 30 giorni dalle scadenze dei mandati, 30 associati convocano l'assemblea con

all'ordine del giorno nomina della commissione elettorale e scelta della data delle elezioni.

Un'apposita commissione, formata da tre membri effettivi, più due supplenti e nominata dall'Assemblea, dirige le operazioni elettorali, redige i relativi verbali e consegna tutti i documenti al Presidente dell'Associazione.

Avverso ritenute irregolarità delle operazioni elettorali può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla data di chiusura dei verbali, alla Commissione di Garanzia.

Ricevuto il reclamo, la Commissione di Garanzia, entro 3 giorni, assegna ai controinteressati termine non inferiore a giorni 7 e non superiore a giorni 10 per controdeduzioni. La Commissione decide inappellabilmente sul reclamo entro giorni 7 dal termine assegnato ai controinteressati.

Eventuali ricorsi avverso le elezioni di alcuno degli eletti non hanno efficacia sospensiva.

Tutte le elezioni sono effettuate a scrutinio segreto.

Le elezioni a qualsiasi carica devono avvenire sempre con voto limitato a due terzi (arrotondati per eccesso) degli eligendi.

ARTICOLO 16

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

ELETTI

L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli avvocati iscritti da almeno tre mesi all'Associazione (o iscritti all'albo professionale, per la prima volta, nel trimestre precedente la votazione) ed in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli Avvocati iscritti non possono essere candidati contemporaneamente alle elezioni del Consiglio direttivo e alla presidenza dell'associazione e della Commissione di Garanzia né possono candidarsi alle elezioni del Consiglio direttivo né di presidenza dell'associazione gli avvocati associati che nei quattro anni precedenti le elezioni abbiano fatto parte della Commissione di garanzia.

Sono eletti coloro che hanno riportato il numero maggiore dei voti.

Per tutte le cariche, in caso di parità di voto è eletto il più anziano per iscrizione all'Associazione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per iscrizione all'albo professionale.

ARTICOLO 17

DURATA DELLE CARICHE

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, la Commissione di Garanzia dura in carica quattro anni.

Tutte le cariche sociali non sono remunerate; è consentito il solo rimborso delle spese vive sostenute, nell'interesse dell'associazione.

Il Presidente dell'Associazione Forense è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 18

LIBRI SOCIALI

I libri sociali, vidimati congiuntamente dal Presidente e dal Segretario prima di essere posti in uso, sono:

- 1) libro degli Associati**
- 2) libri verbali dell'Assemblea degli Associati**
- 3) libri verbali del Direttivo**

4) libri verbali della Commissione di Garanzia

5) libro-giornale del tesoriere.

I libri sociali devono essere tenuti in formato cartaceo.

Nel libro degli Associati devono essere annotati tutti gli Associati iscritti nell'Associazione con la indicazione della data di iscrizione.

L'anzianità di iscrizione va valutata in base alla data di prima iscrizione; in caso di decadenza, l'anzianità verrà valutata sulla base della data di ultima iscrizione.

ARTICOLO 19

ENTRATA IN VIGORE E REVISIONE DELLO STATUTO

Il presente Statuto e le successive modifiche entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione, sostituendo quello precedente.

Un terzo degli Associati o dei componenti del Consiglio Direttivo, possono proporre modifiche dello Statuto. Le proposte di modifica dovranno essere rese note agli Associati mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione e mediante affissione presso la sede, con l'indicazione di apposito ordine del giorno e loro indicazione specifica, almeno 20 giorni prima dell'assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea per deliberare sulle proposte entro il termine di giorni 30.

Le modifiche si intendono approvate ove riportino il voto favorevole di almeno 2/3 dei partecipanti all'Assemblea. L'Assemblea si intende regolarmente costituita ove ci sia la partecipazione del 50%+1 degli associati.